

Audizione informale di Anna Fasano, presidente di Banca Etica, nell'ambito dell'esame del DDL C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185.

CAMERA DEI DEPUTATI
Roma, giovedì 4 aprile 2024

Il Gruppo Banca Etica

Nata 25 anni fa, Banca Etica è la prima e unica banca italiana ispirata ai principi della finanza etica che coniuga il rispetto dei valori etici a obiettivi di crescita economica, ponendo la giustizia socio-ambientale al centro di tutte le proprie attività. Nel 2024 la banca conta oltre **48.000 persone e organizzazioni socie (+23% rispetto al 2012)** e oltre 110.000 clienti, con un **patrimonio** di 180 milioni di Euro e un **capitale sociale** di oltre 92 milioni di Euro, circa 2,5 miliardi di Euro raccolti e 1,2 miliardi di Euro impiegati in progetti ad alto impatto sociale come evidenziato dall'[annuale report di impatto](#).

Banca Etica è oggi a capo di un gruppo bancario con più di 500 dipendenti e uffici in Italia e in Spagna; una rete che include:

- la società di gestione del risparmio: **Etica sgr**;
- le Fondazioni che svolgono attività culturale: la **Fondazione Finanza Etica** in Italia e la **Fundacion Finanzas Eticas** in Spagna;
- la società che si occupa di microfinanza nei Paesi del sud del mondo: **Cresud**

 **bancaetica** **fiare
bancaetica** **etica** SGR

La società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Popolare Etica, l'unica in Italia che colloca esclusivamente fondi comuni di investimento etici

 **cresud**
Gruppo Banca Etica

Si occupa di progetti di microfinanza nel Sud del Mondo, collabora con le banche locali per promuovere lo sviluppo dei territori.

 **fondazione
finanzaetica**

Fondazione Finanza Etica lavora a livello nazionale e internazionale per promuovere e diffondere i valori della finanza etica. Edita www.valori.it, una testata specializzata nei temi dell'economia sociale, della finanza etica e della sostenibilità.

 **fundación
finanzaséticas**

Fundación Finanza éticas nasce nel 2018 per rafforzare le azioni di azionariato critico ed educazione critica alla finanza in Spagna.

Banca Etica è una banca cooperativa e popolare nata dall'impegno e dalla volontà di 19 organizzazioni sociali a cui, negli anni, sono andati aggiungendosi ulteriori importanti attori sociali italiani. Oggi, il Coordinamento dei Soci di Riferimento è composto da **Gruppo Abele, Libera, Legacoop-Coopfond, Confcooperative, Agesci, First-CISL, Legambiente, Arci, Caritas Italiana, ACLI, Gruppo Cooperativo Cgm-Confcoop, Cnca, Oxfam Italia, CTM Altromercato, Mani Tese, Aiab.**

La banca fa parte della **GABV** - Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org): una rete di banche indipendenti impegnate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile attraverso l'utilizzo responsabile della finanza. Obiettivo condiviso è quello di cambiare il sistema bancario in modo che sia più trasparente, supporti la sostenibilità economica, sociale e ambientale e serva l'economia reale. Con più di 70 membri provenienti da 45 paesi, la GABV fornisce servizi a più di 60 milioni di clienti, impiega 80.000 collaboratori e ha un volume di risparmio gestito di oltre 210 miliardi di dollari.

Banca Etica aderisce anche a **Febea** - Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative; si tratta di un'associazione belga senza scopo di lucro, nata nel 2001 al fine di promuovere e sviluppare in Europa la finanza etica ed alternativa. Creata da 6 istituzioni finanziarie europee eticamente orientate, Febea ha come scopo la realizzazione di strumenti e di servizi finanziari specifici, mirati al sostegno di istituzioni, esistenti o in fase di creazione, operanti nella finanza etica in Europa.

La finanza etica e il commercio di armamenti

In tutto il mondo la finanza etica si è caratterizzata per la scelta di non finanziare il settore degli armamenti e per impiegare le risorse dei propri soci e clienti a sostegno dell'economia reale, del Terzo settore, delle imprese e cooperative sociali e sostenibili.

Banca Etica ha da sempre prestato particolare attenzione al rispetto e alla tutela della Legge n. 185 del 1990, nata grazie all'impegno di movimenti, organizzazioni, parrocchie, associazioni della società civile, attive nel promuovere le ragioni e i benefici di una politica della pace.

Tale provvedimento, vera avanguardia nel panorama europeo, nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione, ha rappresentato un prezioso strumento di dialogo con altri istituti di credito italiani e stranieri, interessati a condividere con il Gruppo Banca Etica alcuni principi e *policy* di sostenibilità.

Il valore della trasparenza

Tra gli elementi distintivi della L.185/90 vi è la garanzia di accesso pubblico alle informazioni relative al commercio di armi in Italia. La consegna al Parlamento della relazione annuale contenente l'elenco degli istituti bancari che partecipano a operazioni di *import-export* di sistemi d'arma consente, pertanto, di fornire dati e informazioni fondamentali a clienti e risparmiatori, oltre che a tutti i cittadini.

Un'economia di libero mercato, quale quella che caratterizza il sistema bancario e finanziario, si fonda sulla possibilità che i consumatori possano disporre di tutte le informazioni necessarie per

potere scegliere l'istituto o il gestore da preferire. Tale analisi, nel caso delle banche, comprende diversi fattori, dai costi del conto corrente ai servizi offerti, dalla vicinanza geografica a molti altri.

Proprio il successo della finanza etica, in Italia come in molti altri Paesi Europei, unitamente all'attenzione con cui si sono sviluppati percorsi come quello sulla Finanza Sostenibile a livello europeo, mostrano che un numero crescente di clienti ha iniziato a porre particolare attenzione all'impatto e alle ricadute non economiche dell'uso del proprio denaro, una volta incanalato nei circuiti finanziari.

Nel citato percorso europeo per definire e inquadrare la finanza sostenibile, l'Unione Europea si è impegnata a garantire che tale ruolo possa essere esercitato liberamente e che sia garantito a clienti e risparmiatori libero accesso a tutte le informazioni utili per operare scelte informate.

L'impostazione della Commissione Europea, infatti, è risultata chiara nell'affermare che, a fronte di un'offerta di diversi servizi finanziari, deve essere la domanda di una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e sociali a guidare il mercato, permettendo un progressivo spostamento dei flussi finanziari verso scenari sostenibili.

Per tale ragione, è stata proprio l'Unione Europea che, unitamente a percorsi riguardanti una maggiore trasparenza sui costi e sulle condizioni dei servizi finanziari (come nel caso della **revisione della normativa MiFID** - n. 2014/65 o della *Retail Investment Strategy*, parte del percorso **per un'Unione Europea dei capitali** - o *Capital Market Union* - COM n. 2020/590), ha elaborato, in tal senso, strumenti innovativi, tra cui occorre menzionare il **regolamento per una maggiore trasparenza sui temi della sostenibilità** (in particolare la *Sustainable Finance Disclosure Regulation* o SFDR - n. 2019/2088) o la **tassonomia delle attività sostenibili** (*Taxonomy Regulation* - n. 2020/852) che si inseriscono sul percorso ormai tracciato proprio con l'obiettivo di consentire ai clienti di accedere alle informazioni su cui si basa una scelta libera e consapevole.

Come detto, grazie alla L.185/90, l'Italia dispone di uno strumento fondamentale in questa direzione, in grado di garantire a cittadini, clienti e risparmiatori di informarsi adeguatamente sulla eventuale partecipazione della propria banca in operazioni di *import-export* di armi.

A più di trent'anni dall'entrata in vigore della legge, è, inoltre, possibile affermare che le disposizioni in essa presenti non abbiano in alcun modo limitato la crescita e lo sviluppo del sistema bancario né tantomeno dell'industria della difesa.

La pubblicazione dell'elenco delle banche impegnate nel commercio delle armi non presenta, dunque, impatti negativi, ma costituisce un presidio di trasparenza e di informazione di esiziale importanza.

In aggiunta a ciò, proprio queste norme di trasparenza hanno reso evidente a Governo italiano e Istituzioni i casi di violazione della L.185/90 (in particolare, relativamente al divieto di esportazione di armi verso paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite - come nel caso della esportazione di bombe verso l'Arabia Saudita in stato di conflitto nello Yemen) consentendo, in tali circostanze, la revoca delle autorizzazioni precedentemente concesse, imponendo periodi di embargo nei confronti dei Paesi coinvolti.

Banca Etica ha posto le basi della propria nascita e sviluppo nel corso dei propri 25 anni di vita proprio sulla possibilità che clienti e risparmiatori possano operare una scelta trasparente e informata,

come dovrebbe avvenire in un libero mercato. Per le decine di migliaia di soci e le centinaia di migliaia di clienti del Gruppo Banca Etica, un elemento dirimente riguarda proprio l'esclusione di ogni finanziamento all'industria degli armamenti. Siamo profondamente convinti che un tale elemento di trasparenza non possa e non debba essere eliminato.

È, dunque, lecito chiedersi a quale bisogno risponda la proposta avanzata dal Governo e approvata dal Senato di cancellare la relazione sui finanziamenti concessi dalle banche alla produzione e al commercio di armi.

Il ruolo delle banche

Fra gli elementi che assicurano la garanzia della trasparenza nella legge, risulta rilevante il **“capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano”** relativa alla **“esportazione, importazione e transito di materiali di armamento”**, contemplata come obbligatorio nella Relazione al Parlamento, prevista nell'art.27 della L.185/90. Emerge con evidenza che l'eliminazione di tale capitolo, così come proposto dal disegno di legge oggi in esame, priverebbe il Parlamento di uno strumento fondamentale per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo circa l'operato del Governo in attuazione della legge. Si tratta, infatti, di una disposizione che disciplina una parte fondamentale dell'intera filiera autorizzativa delle transazioni di materiale di armamento descritta proprio nell'articolo 27 della legge, cioè quella sull'attività bancaria.

Nello specifico, l'articolo 27 pone in capo agli istituti di credito l'obbligo di notificare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Questo stesso Ministero deve poi autorizzare, entro 30 giorni dalla notifica, lo svolgimento delle operazioni bancarie. Il capitolo sulla “Relazione al Parlamento” che si intende eliminare dà appunto conto di queste procedure. In assenza di questo elemento, il Parlamento risulterebbe esautorato dalla possibilità di certificare la regolarità del processo autorizzativo. In aggiunta a ciò, anche i cittadini-risparmiatori, con la scomparsa di tale strumento, verrebbero privati del diritto, oltre che della possibilità, di sapere se e in che misura la propria banca sia coinvolta in operazioni di finanziamento o commercializzazione di materiale d'armamento.

Evidentemente, si tratta di uno degli elementi più importanti per la crescita della consapevolezza dei risparmiatori, affinché essi possano - se lo vogliono - compiere scelte fondate su elementi di conoscenza più concreta relativamente ai propri soldi. È la base di ogni inclusione ed educazione finanziarie, di cui pure si è occupato di recente il Parlamento, che nel “DDL Capitali” ha inserito l'educazione finanziaria e assicurativa fra i pilastri dell'educazione civica, quale materia curriculare nelle scuole.

Inoltre, risulta ormai chiaro che il pilastro della trasparenza ha generato indiscutibili effetti positivi anche sulla banche “tradizionali”; sono numerosi, infatti, gli istituti di credito che si sono dotati da diversi anni di strumenti di trasparenza e comunicazione relativi alle loro politiche commerciali nei confronti del settore, concependole sia come risposte alle preoccupazioni di propri clienti, sia come fattore di competitività rispetto ad altri istituti bancari.

La L.185/1990 come norma attuativa di un Trattato internazionale sottoscritto dall'Italia

Con la Legge n.118, del 4 ottobre 2013, l'Italia ha ratificato il **Trattato sul commercio delle armi**, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, a cui il nostro Paese ha inteso dare "*piena ed intera esecuzione*" (art.2).

Tale Trattato ha come obiettivo quello di "*istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali*" (art.1). Si tratta dell'impegno preso da ogni Paese ratificante ad adeguare la propria normativa in materia agli "elevati standard" contenuti nel Trattato.

Relativamente all'Italia, è, dunque, evidente come la Legge attualmente in discussione, oltre a premurarsi di non smantellare i presidi di trasparenza previsti dalla L.185/90, dovrebbe apportare a quest'ultima le modifiche necessarie per adeguarla agli "elevati standard" previsti dal Trattato laddove essa risulti insufficiente o inadeguata rispetto a questi, visti i mancati interventi seguiti la ratifica del Trattato.

Per questo, risulta imprescindibile che la Legge di modifica attualmente in discussione perlomeno introduca un riferimento a tale Trattato, esplicitando che per quanto non contenuto nella L.185/90 -e-, comunque, per ogni riferimento a standard e a norme generali e previsioni normative in materia di commercio delle armi- sia necessario far riferimento a quanto contenuto nel Trattato ratificato nel 2013.

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

- fra le finalità per le quali il Trattato è stato istituito, oltre alla volontà di "*contribuire alla pace, la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali*", al cui perseguimento mira la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali secondo i "*più elevati standard comuni internazionali*", si trova un esplicito riferimento alla promozione della cooperazione e alla *trasparenza* (art.1 - Obiettivi e finalità). Il concetto e la pratica della *trasparenza* viene richiamato anche in altre parti del Trattato, come significativamente all'art. 5 (Attuazione Generale), laddove si stabilisce che "*Ciascuno Stato Parte prenderà le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designerà le competenti autorità nazionali per istituire un regime nazionale di controllo trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 e di ogni altro bene previsto dagli articolo 3 e 4*". Lo Stato italiano ha dato attuazione a tale obbligo proprio nella L.185/90 che istituisce un regime nazionale di *controllo trasparente* sul trasferimento di armi convenzionali.
- In più punti il Trattato richiama la necessità che gli Stati che lo ratificano provvedano ad adeguare la loro normativa a quanto contenuto nel Trattato. Per questo motivo, sarebbe stata necessaria una *revue* della L.185/1990 proprio al fine di adeguarla agli standard internazionali contenuti nel Trattato e, così, disciplinare eventuali elementi in essa non contenuti o non sufficientemente sviluppati (v. ad esempio la "*diversione*", cioè la prevenzione e il contrasto al fenomeno che porta a trasferire armi regolarmente vendute ad uno Stato, ad altri Stati o soggetti al di fuori dello Stato di importazione).

Le proposte del Gruppo Banca Etica

In definitiva, il Gruppo Banca Etica chiede che venga inserito nell'articolo 1, comma 6, un esplicito riferimento ai divieti e ai criteri di valutazione stabiliti dal **Trattato sul commercio delle armi** (Arms Trade Treaty - ATT) adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tale trattato, nel regolamentare i trasferimenti di armi convenzionali, evidenzia, da un lato, **ipotesi di tassativo rifiuto di concessione della licenza (ATT, Art. 6) e, dall'altro, fattispecie nelle quali è richiesta una specifica valutazione del rischio con conseguenti rifiuti (ATT, Art. 7).**

Teniamo a sottolineare come le prescrizioni dell'Articolo 7 dell'ATT non possano essere gestite e implementate con decisioni di natura generale e preventiva (come invece quelle attribuite al CISD con il nuovo DDL), necessitando, al contrario, di un organismo che valuti nel contesto del momento e con un "*risk assessment*" specifico ogni singola richiesta di autorizzazione all'export (attualmente tale ruolo è assicurato dall'Unità per l'Autorizzazione dei Materiali d'Armamento del MAECI).

In aggiunta a ciò, chiediamo che venga abrogato l'emendamento alla L.185/90, introdotto in sede referente (articolo 1, comma 1, lett. n, 2), mantenendo così invariato l'art. 27, comma 4. In caso contrario, infatti, sebbene persista l'obbligo per le banche e per gli intermediari finanziari di notificare i dati su transazione, importazione e transito di materiali d'armamento al Ministero competente (comma 1), verrebbe meno l'obbligo per il Governo di darne informazione nella Relazione al Parlamento.